

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018
334/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA
DISPONIBILITÀ DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023^a riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);
- la comunicazione della società EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), del 28 novembre 2014, prot. Autorità 34737, del 28 novembre 2014;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), dell’11 febbraio 2015, prot. Autorità 6734, del 25 febbraio 2015 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EDIPOWER, del 12 agosto 2015, prot. Autorità 24273, del 17 agosto 2015 (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, del 12 agosto 2015, prot. Autorità 24274, del 17 agosto 2015 (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, del 22 gennaio 2016, prot. Autorità 2351, del 27 gennaio 2016 (di seguito: terza comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di Terna, del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER e di A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, dell’8 agosto 2016, prot. Autorità 23126, del 12 agosto 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 28 settembre 2016, prot. Autorità 27150, del 29 settembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna, del 10 aprile 2017, prot. Autorità 14152, del 10 aprile 2017 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 10 novembre 2017, prot. Autorità 37212, del 14 novembre 2017 (di seguito: terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 20 novembre 2017, prot. Autorità 37783, del 20 novembre 2017 (di seguito: quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 28 novembre 2017, prot. Autorità 39652, del 5 dicembre 2017 (di seguito: quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), del 27 aprile 2018, prot. Autorità 14113, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 10 maggio 2018, prot. Autorità 15398, del 14 maggio 2018 (di seguito: sesta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);

- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17238, del 31 maggio 2018 (di seguito: settima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna, del 4 giugno 2018, prot. Autorità 17541, del 4 giugno 2018 (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;
- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63, 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;

- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità degli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER;
- l'impianto San Filippo del Mela 150kV, essenziale *ex* deliberazione 111, è stato altresì ammesso al regime di reintegrazione per l'intero anno 2015 con la deliberazione 668/2014/R/eel; ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2015, dunque, l'impianto San Filippo del Mela 150kV è stato soggetto esclusivamente al regime 91/14;
- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EDIPOWER con la seconda comunicazione EDIPOWER, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- con la comunicazione congiunta, EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
 - richiesto all'Autorità che sia riconosciuto ad A2A ENERGIEFUTURE l'importo del Corrispettivo per l'anno 2015 relativo agli impianti citati;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima, seconda e quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2015, ivi inclusi gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di

seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;

- con la terza comunicazione Terna, come integrata dalla quarta comunicazione omonima, detta società ha reso disponibile all’Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall’utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina del regime 91/14;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dell’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera u), e del comma 65.14 stabilisce che, relativamente alla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito *ex* comma 65.15, si consideri ciascuna immobilizzazione, materiale e immateriale, che, tra l’altro, non sia già stata interamente ammortizzata ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo precedente all’anno cui si riferisce il Corrispettivo da determinare;
- con la lettera DMEA, l’omonima Direzione ha richiesto chiarimenti ad A2A ENERGIEFUTURE in merito all’inclusione, nell’elenco dei cespiti rilevanti per la determinazione del Corrispettivo per l’anno 2015, di immobilizzazioni che, nella prima comunicazione EDIPOWER, sono indicate come interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente all’anno 2014;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che, per l’anno 2015, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- secondo quanto riportato nella seconda comunicazione Terna, A2A ENERGIEFUTURE, esercitando la facoltà prevista dal combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22, ha proposto di modificare la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità (di seguito: istanza di modifica dell’indisponibilità) in relazione sia all’anno 2015 sia al triennio 2012-2014, al fine di tenere conto del fatto che, per rispettare i vincoli ambientali, gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV sono stati soggetti a limitazione di potenza durante l’estate dell’anno 2015, a causa del significativo innalzamento delle temperature;
- con la seconda comunicazione Terna, per ciascun impianto San Filippo del Mela, Terna ha reso disponibili all’Autorità i dati sulle indisponibilità per l’anno 2015 e per il triennio 2012-2014, determinati, da un lato, applicando la metodologia standard e, dall’altro lato, tenendo conto dell’istanza avanzata dall’utente degli impianti medesimi;
- con la quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE e, in seguito alla lettera DMEA, con la sesta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, il citato utente ha

fornito informazioni integrative a supporto della richiesta di modifica del calcolo dell'indisponibilità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i commi 65.2, lett. b), 65.3, lett. c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del Corrispettivo che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità in regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto soggetto a regime di reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- come si evince dalla prima comunicazione Terna, dalla terza comunicazione EDIPOWER e dalla terza e dalla settima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'utente del dispacciamento degli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV ha avanzato istanza di conferma, per gli anni dal 2015 al 2018, dei parametri tecnici tipici adottati negli anni dal 2011 al 2014 per i menzionati impianti, permanendo le ragioni tecniche alla base dell'applicazione dei citati parametri.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da A2A ENERGIEFUTURE con la prima, la seconda e la quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lettera b);
 - b) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - c) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di A2A ENERGIEFUTURE

non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;

- d) i ricavi figurativi e di cui al comma 65.3, relativi al mercato del giorno prima;
- e) i ricavi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
- f) gli effetti delle disposizioni sui parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela di cui ai punti da 2 a 5 della deliberazione ARG/elt 66/11, già valide per gli anni dal 2011 al 2014 e confermate per l'anno 2015 con il presente provvedimento;
- g) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere, dall'elenco dei cespiti che rilevano per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015, le immobilizzazioni interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente all'anno 2014, dato che, con la sesta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'utente non ha fornito elementi tali da giustificare l'inclusione;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità; a tal fine:
 - si accoglie l'istanza di modifica dell'indisponibilità limitatamente al tasso dell'anno 2015, così da tenere conto dell'eccezionalità del menzionato anno sotto il profilo climatico nell'area geografica di appartenenza degli impianti;
 - si prevede che il tasso di indisponibilità per l'anno 2015 calcolato secondo quanto previsto al precedente punto sia utilizzato anche nell'ambito della determinazione del Corrispettivo per gli anni successivi all'anno 2015, ai fini della determinazione dell'indisponibilità media storica di cui al comma 65.22;
 - si definisce il fattore di abbattimento dei costi fissi riconosciuti come rapporto tra l'eccesso effettivo di indisponibilità rispetto all'indisponibilità media storica e il complemento a uno del tasso medio storico di indisponibilità; questa metodologia, che deriva dalla disposizione del comma 65.22, consente di assicurare che, in caso di integrale indisponibilità, si azzerino i costi fissi riconosciuti, preservando, di conseguenza, l'incentivo a presidiare l'operatività della capacità produttiva.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, nulla osti ad applicare i parametri tecnici tipici definiti per gli anni dal 2011 al 2014 anche ai fini della determinazione dei Corrispettivi per gli anni dal 2015 al 2018, limitatamente ai periodi in cui detti impianti siano soggetti al regime 91/14 o al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini di cui in premessa e per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, i Corrispettivi per l'anno 2015, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che i parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, definiti per gli anni dal 2011 al 2014, siano applicati anche in sede di determinazione dei Corrispettivi per gli anni dal 2015 al 2018, limitatamente ai periodi in cui detti impianti siano soggetti al regime 91/14 o al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111;
3. di prevedere che il tasso di indisponibilità per l'anno 2015 utilizzato per il calcolo del Corrispettivo per lo stesso anno sia adottato anche ai fini della determinazione dell'indisponibilità media storica di cui al comma 65.22 rilevante per i Corrispettivi degli impianti San Filippo del Mela con riferimento agli anni 2016-2018, limitatamente ai periodi in cui detti impianti siano soggetti al regime 91/14 o al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111;
4. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2018;
5. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad A2A ENERGIEFUTURE;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni